



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E INTERVENTI FINALIZZATI A PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI E SOCIOSANITARIE AGEVOLATE E PER IL RECUPERO DELLA SPESA PER I MINORI IN CONTESTO COMUNITARIO

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2023, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del)

INDICE

CAPO I – OGGETTO E FINALITÀ

- Art. 1 Ambito di applicazione pag. 3

CAPO II – I CONTRIBUTI

- Art. 2 Stato di bisogno: definizione pag. 4
- Art. 3 Destinatari pag. 4
- Art. 4 Tipologia degli interventi di natura economica pag. 4
- Art. 5 Finanziamento e aggiornamento pag. 5

CAPO III - MODALITÀ DI ACCESSO E PROCEDURA

- Art. 6 Modalità di accesso pag. 5
- Art. 7 Commissione valutativa contributi pag. 5
- Art. 8 Procedimento amministrativo pag. 6
- Art. 9 Obbligo del cittadino a fornire tutte le dichiarazioni pag. 6

CAPO IV – ASSISTENZA ECONOMICA

- Art. 10 Contributo Economico Ordinario pag. 6
- Art. 11 Contributo Economico Straordinario pag. 7
- Art. 12 Motivi di diniego del contributo Ordinario e Straordinario pag. 8

CAPO V – INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

- **Promozione di interventi di prevenzione, di recupero e socializzazione**
 - Art. 13 Destinatari degli interventi pag. 8
 - Art. 14 Determinazione del contributo pag. 9
- **Contributi per affido**
 - Art. 15 Contributo Affidamento Familiare pag. 9
- **Recupero per rette in strutture residenziali per minori**
 - Art. 16 Inserimenti in strutture residenziali per minori pag. 11
 - Art. 17 Destinatari pag. 11
 - Art. 18 Conclusione dell'inserimento in struttura residenziale pag. 11
 - Art. 19 Onere di integrazione della retta di inserimento nelle strutture residenziali pag. 12
 - Art. 20 Recupero crediti pag. 13
 - Art. 21 Minori Stranieri non accompagnati pag. 14

CAPO VI – CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

- **Contributi a favore di donne vittime di violenza**
 - Art. 22 Contributo economico a favore di donne vittime di violenza pag. 14
- **Attivazione progetti per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa**
 - Art. 23 Destinatari degli interventi pag. 15
 - Art. 24 Determinazione del contributo pag. 15

CAPO VII – CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- **Trasporto rivolto a minori con disabilità per terapie presso centri riabilitativi a Milano e Provincia**
 - Art. 25 Destinatari degli interventi pag. 16
 - Art. 26 Determinazione del contributo pag. 16
- **Trasporto rivolto a persone con disabilità per la frequenza di centri semiresidenziali ubicati a Milano e Provincia**
 - Art. 27 Destinatari degli interventi pag. 17
 - Art. 28 Determinazione del contributo pag. 17
- **Promozione di interventi volti all'inclusione e all'emancipazione di persone con disabilità**
 - Art. 29 Destinatari degli interventi pag. 18
 - Art. 30 Determinazione del contributo pag. 18

CAPO VIII - CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- **Assegno di cura**
 - Art. 31 Assegno di cura finalizzato al pagamento di prestazioni domiciliari prestate da personale regolarmente assunto pag. 19
- **Rette in strutture semiresidenziali**
 - Art. 32 Contributo economico a favore di persone con disabilità per il pagamento delle rette in strutture semiresidenziali socio-assistenziali pag. 20
- **Rette in strutture residenziali**
 - Art. 33 Contributo economico a favore di persone con disabilità per il pagamento delle rette in strutture residenziali pag. 21

CAPO IX - CONTRIBUTI PER RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERSONE ANZIANE

- Art. 34 Contributo economico a favore di persone anziane per il pagamento delle rette in strutture residenziali pag. 23
- Art. 35 Assegno di cura finalizzato al pagamento di prestazioni domiciliari a favore delle persone anziane prestate da personale regolarmente assunto pag. 25
- Art. 36 Contributo economico a favore di persone anziane per il pagamento delle rette in strutture semi residenziali socio-assistenziali pag. 25

CAPO X - DISPOSIZIONI

- Art. 37 Recupero del credito pag. 25
- Art. 38 Controlli pag. 25
- Art. 39 Norme di rinvio e applicazione pag. 26
- Art. 40 Disposizioni abrogate pag. 26
- Art. 41 Entrata in vigore pag. 26

ALLEGATO A – Griglia di valutazione

ALLEGATO B - Quadro sinottico degli interventi previsti dal Regolamento

CAPO I
OGGETTO E FINALITÀ

PREMESSA

Il Comune di Buccinasco, al fine di dotarsi di un'unica disciplina organica, intende provvedere al riordino dei regolamenti e dei criteri applicativi relativi all'erogazione di contributi economici finalizzati a prestazioni socio assistenziali e sociosanitarie agevolate e per il recupero della spesa per i minori in strutture diurne e residenziali.

Rimane confermata la disciplina generale del Regolamento di Ambito per l'accesso agli interventi e servizi e di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativamente ai titoli sociali in gestione associata.

Pertanto, attraverso il presente Regolamento si intendono disciplinare le aree relative al sostegno economico a favore di persone singole e nuclei familiari in stato di fragilità, derivante sia da condizioni socioeconomiche precarie, sia da condizioni di non autosufficienza. Gli interventi attuati saranno volti a garantire un supporto al progetto di vita, finalizzato sia a fronteggiare le esigenze vitali minime sia a garantire maggior benessere alle persone con disabilità e alle persone anziane, compatibilmente alle disponibilità finanziarie a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alle persone singole e ai nuclei familiari in stato di bisogno a fronte di una richiesta di erogazione di prestazioni sociali agevolate e di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria. In particolare per prestazioni sociali agevolate si intendono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
2. Per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si intendono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi a favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi residenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

CAPO II
I CONTRIBUTI

Articolo 2
STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE

1. Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente Regolamento.
2. Viene definito "stato di bisogno" la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - incapacità totale o parziale di un soggetto solo o i cui familiari non siano in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a sé stesso;
 - insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - esistenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che imponga o renda necessari interventi socio assistenziali sul singolo o sul nucleo familiare;
 - esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione;
 - presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

Articolo 3
DESTINATARI

1. Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento:
 - i cittadini comunitari residenti nel Comune di Buccinasco
 - i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Buccinasco.

Articolo 4
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

1. Gli interventi possono concretizzarsi in:
 - Assistenza economica - CAPO IV
 - Interventi a favore dei minori - CAPO V
 - Contributi e interventi a favore di adulti in condizione di fragilità - CAPO VI
 - Contributi e interventi a favore delle persone con disabilità - CAPO VII
 - Contributi a favore delle persone anziane - CAPO VIII

Articolo 5
FINANZIAMENTO E AGGIORNAMENTO

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei suoi poteri di programmazione ed indirizzo, determina annualmente, con l'approvazione del Bilancio di Previsione e del DUP, i finanziamenti complessivi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1), e definisce le soglie minime e massime ISEE per l'accesso alle misure.
2. La Giunta Comunale, nell'ambito dei finanziamenti complessivi di cui sopra, annualmente potrà aggiornare, i valori dei contributi erogabili, le fasce ISEE (tra le soglie minime e massime stabilite dal Consiglio Comunale) e le relative percentuali di contribuzione, nonché il periodo massimo di erogazione.

CAPO III
MODALITÀ DI ACCESSO E PROCEDURE

Articolo 6
MODALITÀ DI ACCESSO

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa, la porta di accesso per l'erogazione di interventi di natura economica, salvo i casi già in carico al Servizio Sociale, è costituita dal servizio sociale professionale del Comune.
2. Qualora venga valutata l'opportunità della presa in carico, si procederà alla definizione di un progetto sociale che potrà prevedere al suo interno anche l'erogazione di un contributo economico.
3. Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate, per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, fatte salve le situazioni di persone sole non in grado di provvedere alla richiesta.
4. Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi, si procederà d'ufficio ad acquisire una relazione aggiornata, ove ritenuto necessario. Analogamente potrà essere richiesta, d'ufficio, documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.
5. Sulla base delle informazioni acquisite attraverso la procedura di cui sopra, l'Assistente Sociale formulerà una proposta progettuale motivata.

Articolo 7
COMMISSIONE VALUTATIVA CONTRIBUTI

1. Le richieste di contributo ordinario e straordinari sono sottoposte al vaglio di una commissione valutativa tecnica interna, denominata "Commissione Valutativa Contributi", costituita dal Responsabile di Settore (o dal Responsabile di Servizio) e dalle Assistenti Sociali.



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

2. Di norma, la Commissione si riunisce una volta alla settimana o convocata d'urgenza dal Responsabile del Settore.
3. Ai fini della valutazione delle sole domande di contributi economici ordinari e straordinari, di cui agli artt. 10 e 11, e per un'adeguata analisi della situazione dei richiedenti, la Commissione si avvale della griglia di valutazione di cui all'ALLEGATO A.
4. Per ogni seduta della Commissione è redatto apposito verbale.

Articolo 8

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'esito del procedimento amministrativo sarà comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda.
2. Qualora si rendessero necessarie integrazioni documentali, i termini saranno sospesi per il periodo di tempo corrispondente all'acquisizione delle stesse.

Articolo 9

OBBLIGO DEL CITTADINO A FORNIRE TUTTE LE DICHIARAZIONI

1. In via generale è il diretto interessato (o chi ne cura legalmente gli interessi) a dover presentare le proprie istanze all'Amministrazione comunale, corredate da tutte le dichiarazioni e la documentazione necessaria a consentire lo svolgimento dell'intera istruttoria. Qualora l'istanza risultasse incompleta della documentazione richiesta sebbene sollecitata dal servizio, sarà respinta, sempre fatti salvi i doveri nei confronti di persone palesemente non in grado di provvedere alla propria tutela e ad approntare i percorsi necessari alla loro protezione.

CAPO IV

ASSISTENZA ECONOMICA

Articolo 10

CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

1. Qualora venga rilevata dal Servizio Sociale una problematica temporanea legata a situazioni a forte rischio di marginalità sociale o provocata da un accertato stato di disagio e/o di isolamento sociale, al fine di scongiurarne la cronicizzazione, può essere concesso un contributo economico ordinario.
2. Con la dizione "contributo economico ordinario" si intende l'erogazione di somme di denaro. E' possibile accedere al contributo se in possesso di attestazione ISEE del valore pari o inferiore ad EURO 12.000,00, in fase di prima applicazione. Gli importi massimi vengono stabiliti in base al punteggio, che non potrà essere inferiore a 23, derivante dalla valutazione dei criteri di cui all'Allegato A) del presente Regolamento e che di seguito vengono esplicitati:

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI	
PUNTEGGIO	CONTRIBUTO
da 23 a 27 punti	Max EURO 1.800,00
da 28 a 31 punti	Max EURO 2.400,00
da 32 punti	Max EURO 3.000,00

3. Il contributo ordinario può essere erogato per un massimo di sei mesi nell'arco temporale di un anno a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di contributo economico.
4. L'erogazione potrà essere interrotta in qualunque momento, nei casi in cui:
 - si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate
 - i beneficiari del contributo economico non abbiano presentato idonea attestazione dell'impiego delle somme percepite.
5. Nel caso in cui una richiesta di contributo economico fosse respinta con provvedimento espresso, sarà possibile presentare una nuova domanda trascorsi mesi sei a decorrere dalla data di protocollazione della richiesta respinta, fatta salva la modifica delle condizioni economiche del nucleo.

Articolo 11

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

1. Con la dizione "contributo economico straordinario" si intende l'erogazione di somme di denaro "una tantum" a cittadini in carico al Servizio Sociale in possesso di attestazione ISEE del valore pari o inferiore ad EURO 12.000,00, in fase di prima applicazione, finalizzato al superamento di condizioni di svantaggio ovvero difficoltà legate ad eventi non prevedibili, erogabile una volta all'anno dalla data di protocollazione della domanda.
2. Il contributo economico straordinario verrà erogato al verificarsi delle seguenti situazioni, enunciate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) abbandono, decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - b) perdita di lavoro dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - c) cambio alloggio di nuclei familiari verso nuova soluzione abitativa che comporti spese di locazione sostenibili per il nucleo;
 - d) in presenza di figli minori e/o soggetti in condizioni di svantaggio sociale, sostegno al pagamento di debiti significativi relativi all'abitazione principale e alle spese ad esse correlate che possano compromettere la situazione socioeconomica del nucleo richiedente;
 - e) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario;
 - f) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - g) spese per rimpatri assistiti;
 - h) spese eccezionali per calamità naturali, allorquando non coperte da altri fondi di diversa

provenienza;

- i) pagamento di spese funerarie di casi sociali in carico al servizio, per cui non siano presenti obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del Cod. Civile ovvero, seppur presenti, non siano attivabili anche dal punto di vista economico (così come risulta da relazione dell'assistente sociale); in tal caso il contributo massimo erogabile per le spese funerarie non potrà superare EURO 2.500,00;
 - j) spese straordinarie ed impreviste non riportate nell'elenco di cui sopra, proposte e motivate dall'assistente sociale.
3. L'ammontare massimo del contributo economico straordinario viene stabilito in base al punteggio derivante dalla valutazione dei criteri di cui all'Allegato A). Il punteggio minimo di accesso è 23 e l'importo massimo erogabile annualmente è di EURO 3.000,00 per nucleo familiare.

Articolo 12

MOTIVI DI DINIEGO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO E STRAORDINARIO

1. Costituiscono motivi di diniego del contributo economico ordinario e straordinario:
 - a) attestazione ISEE superiore ad Euro 12.000,00, fatte salve situazioni eccezionali valutate dalla Commissione valutativa;
 - b) mancato raggiungimento del punteggio minimo di accesso all'erogazione di contributi economici ordinari e/o straordinari di cui all'allegato A;
 - c) aver percepito un contributo economico ordinario, di cui al comma 2 dell'art. 10, per la durata massima di mesi sei e/o per gli importi massimi erogabili;
 - d) mancata presentazione delle evidenze oggettive che attestino il corretto utilizzo di un contributo percepito in precedenza;
 - e) mancata adesione al progetto formulato (es. ricerca attiva del lavoro, di una casa, richiesta di invalidità, mancata accettazione dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in assenza di adeguata motivazione, adesione puramente formale al progetto d'aiuto formulato, ecc.);
 - f) essere titolare di un contributo economico ordinario o straordinario percepito da altri Enti pubblici per le medesime finalità di cui all'art. 10 comma 1 e art. 11 comma 1.

CAPO V

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

PROMOZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE, DI RECUPERO E SOCIALIZZAZIONE

Articolo 13

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Destinatari del contributo sono i minori a rischio di devianza, dispersione scolastica o inseriti in contesti familiari multiproblematici, affinché possano partecipare ad iniziative aggregative e di socializzazione, attività sportive e del tempo libero o frequentare laboratori ludico espressivi.

2. Gli esercenti la responsabilità genitoriale (o chi ne cura legalmente gli interessi) dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione comunale, corredata dalla documentazione necessaria a consentire lo svolgimento dell'intera istruttoria, compreso, se previsto, preventivo di spesa per l'intervento educativo. Qualora l'istanza risultasse incompleta della documentazione richiesta sebbene sollecitata dal servizio, sarà respinta.
3. Costituiscono criteri di accesso:
 - a) nucleo familiare multiproblematico in carico al Servizio Sociale che abbia aderito ad un progetto individuale di intervento a favore del minore in situazione di potenziale pregiudizio;
 - b) un valore ISEE che, in fase di prima applicazione, dovrà essere non superiore ad EURO 26.000,00.
4. In caso di accoglimento dell'istanza l'Assistente sociale dovrà redigere un progetto individualizzato di intervento, contenente gli obiettivi da perseguire, la durata degli interventi, (che non dovranno superare i 24 mesi complessivi, salvo casi particolari), e gli strumenti di monitoraggio.

Articolo 14

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della verifica dei requisiti e della documentazione presentata, il contributo, la cui entità non potrà superare l'importo di EURO 6.000,00, potrà essere erogato direttamente alla famiglia oppure all'ente erogatore dell'intervento.

CONTRIBUTI PER AFFIDO

Articolo 15

CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE

1. L'intervento è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare. Il fine dell'intervento è sostenere il minore, fino a quando sia venuta meno la situazione di difficoltà del nucleo familiare naturale.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni, come previsto dalle Linee Guida regionali, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:
 - a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti (intrafamiliare), con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
 - b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
3. l'ammontare del contributo economico mensile varia a seconda della tipologia di affido come di seguito specificato:
 - a) contributo per l'affido a tempo pieno intrafamiliare (entro il IV grado): EURO 300,00
 - b) contributo per l'affido diurno intrafamiliare (entro il IV grado): EURO 150,00
 - c) contributo per l'affido a tempo pieno eterofamiliare: EURO 500,00
 - d) contributo per l'affido diurno eterofamiliare: EURO 250,00
 - e) nel caso in cui l'affido riguardi minori e maggiorenni, in regime di prosieguo

amministrativo, con disabilità certificata, la quota mensile di affido è incrementata di EURO 100,00 mensili;

f) sono garantiti, inoltre, contributi economici straordinari alle famiglie affidatarie per sostenere spese aggiuntive per un massimo annuo pari ad EURO 1.800,00 relativamente alle prestazioni sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- acquisto di occhiali o lenti corneali;
- cure odontoiatriche ed ortodontiche, laddove non usufruibili tramite il Servizio Sanitario Regionale;
- psicoterapia privata a favore del bambino accolto, a condizione che i servizi specialistici del Servizio Sanitario Regionale, o con quest'ultimo convenzionati/accreditati, dichiarino l'impossibilità di farsene carico direttamente nei tempi idonei al benessere del bambino stesso;

g) il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

4. È prevista una partecipazione al costo dell'intervento da parte della famiglia naturale, secondo le modalità di seguito specificate, che potranno essere annualmente modificate dalla Giunta Comunale:

FASCE ISEE	ONERE A CARICO DELLA FAMIGLIA NATURALE
DA € 0 A € 3.000,00	Nessuna compartecipazione
DA € 3.000,01 A € 5.000,00	10% della quota mensile
DA € 5.000,01 A € 7.000,00	20% della quota mensile
DA € 7.000,01 A € 9.000,00	30% della quota mensile
DA € 9.000,01 A € 11.000,00	40% della quota mensile
DA € 11.000,01 A € 13.000,00	50% della quota mensile
DA € 13.000,01 A € 15.000,00	70% della quota mensile
DA € 15.000,01 A € 17.000,00	80% della quota mensile
DA € 17.000,01 A € 19.000,00	90% della quota mensile
DA € 19.000,01 A € 20.000,00	95% della quota mensile
OLTRE € 20.000,01	A totale carico della famiglia naturale

5. E' prevista una riduzione del 20% sulla contribuzione complessiva da versare all'Ente qualora i genitori abbiano più di un figlio in affido.

RECUPERO SPESA PER RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

Articolo 16

INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

1. Il Comune di Buccinasco promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere ad un'adeguata crescita e educazione del minore, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Articolo 17

DESTINATARI

1. I destinatari dell'intervento sono i minori:
 - a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - b) con gravi carenze socioculturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
 - e) con handicap accertato ai sensi della L. 104/92, quadro clinico complesso con complicità psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado - per gravi ed accertati motivi - di fornire adeguata assistenza.
 - f) In questi casi è prevista la formulazione di un progetto congiunto con gli operatori del servizio Tutela Minori e la ripartizione delle spese di inserimento secondo la normativa vigente.

Articolo 18

CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

1. L'inserimento in struttura si conclude:
 - al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità

- a giudizio dell'Autorità che ne aveva disposto il collocamento
 - al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto personalizzato
2. Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socioeconomica.
 3. La conclusione dell'inserimento in struttura deve quindi essere predisposto, all'interno del progetto personalizzato, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

Articolo 19

ONERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: *"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli."* Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: *"Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi."* Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione: sentenza n. 16559/2007, sentenza n. 43288/2009 e sentenza n. 22678/2010.

In tal senso supporta, altresì, la Corte dei Conti Molise, con parere contenuto nella deliberazione n. 2/2016, che prevede che il Comune non solo "può" recuperare le spese, bensì "deve" adoperarsi presso la famiglia per recuperare le rette pagate per il mantenimento del minore presso l'istituto, poiché il Comune si limita esclusivamente ad *"anticipare il pagamento della retta, salvo rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all'integrale rimborso"*. Di pari tenore, la Corte dei Conti Lombardia, con parere contenuto nella deliberazione n. 367 del 10 settembre 2019.

2. Nei casi di inserimento in struttura disposto con decreto dell'autorità giudiziaria o con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, il Comune di Buccinasco assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene misurata in base al valore dell'ISEE degli stessi.
3. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE in corso di validità del nucleo familiare. Il Comune si riserva di recuperare il rimborso integrale delle somme anticipate per il pagamento delle rette per il mantenimento

del minore in struttura comunitaria, qualora i genitori non provvedano a fornire l'indicatore ISEE aggiornato.

4. Il Comune di Buccinasco può assumere la totale copertura della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo, qualora il nucleo familiare versi in una condizione di grave difficoltà socio-economica tale da non poter adempiere ai propri obblighi. Tale condizione deve risultare da apposita e dettagliata relazione dell'assistente sociale e/o di altri servizi territoriali e confermata dalla commissione tecnica (art. 7).
5. Gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno contribuire, in fase di prima applicazione, nella misura indicata nella tabella sotto riportata:

FASCE ISEE	ONERE A CARICO DELLA FAMIGLIA NATURALE
DA € 0 A € 7.000,00	Nessun recupero
DA € 7.000,01 A € 10.000,00	5% della retta
DA € 10.000,01 A € 20.000,00	10% della retta
DA € 20.000,01 A € 30.000,00	15% della retta
DA € 30.000,01 A € 40.000,00	20% della retta
DA € 40.000,01 A € 50.000,00	25% della retta
DA € 50.000,01 A € 60.000,00	30% della retta
DA € 60.000,01 A € 70.000,00	40% della retta
DA € 70.000,01 A € 80.000,00	50% della retta
DA € 80.000,01 A € 90.000,00	60% della retta
DA € 90.000,01 A € 100.000,00	75% della retta
OLTRE € 100.000,01	Recupero totale della retta

6. E' prevista una riduzione del 20% sulla contribuzione complessiva da versare all'Ente qualora i genitori abbiano più di un figlio in struttura.

Articolo 20

RECUPERO CREDITI

1. In caso di mancata adesione agli obblighi di cui all'art. 19 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.

Articolo 21

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1. Per minore non accompagnato s'intende il soggetto minore di anni diciotto, che si trova in Italia non accompagnato da chi esercita la responsabilità genitoriale o tutoria su di lui e che non vi è giunto per motivi di adozione o di emergenza umanitaria (da questa definizione sono esclusi i maggiorenni richiedenti asilo, i profughi e gli sfollati per i quali sono previste norme specifiche).
2. Sono da intendersi esclusi dalla definizione di minori stranieri non accompagnati esclusivamente i minori che siano stati affidati a parenti entro il quarto grado a seguito di provvedimento formale.
3. Rispetto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il Comune di Buccinasco provvede al loro inserimento in adeguata struttura residenziale, qualora reperiti nel territorio comunale e non si trovino in condizione di fermo o di arresto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/88, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4. L'assistente sociale collabora con la struttura di accoglienza per definire per ogni minore un progetto personalizzato, al fine di favorire la realizzazione dei programmi più idonei alla sua situazione. E' referente del programma di assistenza e a tal fine collabora con altri servizi e uffici individuati dalla normativa e direttive nazionali, per espletare le funzioni istituzionali proprie del Comune stesso.

CAPO VI

CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ

CONTRIBUTI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Articolo 22

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA

1. L'intervento costituisce una misura specifica di sostegno alle donne sole o con figli vittime di violenza, sia essa fisica, psicologica o economica, affinché possano superare la condizione di dipendenza, soprusi, ricatto e siano poste in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare alla vita sociale.
2. Ai fini dell'erogazione della misura di sostegno, il Servizio sociale professionale provvede:
 - a) alla presa in carico;
 - b) alla sottoscrizione di un progetto individuale personalizzato, finalizzato al raggiungimento dell'autonomia, dell'emancipazione e dell'indipendenza economica;

- c) all'invio della donna, al fine di garantire un intervento integrato, ai servizi territoriali competenti e specialistici che ne attestino la condizione di vittime di violenza, qualora la stessa non sia stata inviata da tali servizi;
 - d) all'erogazione di un contributo economico, il cui importo è stabilito nel succitato progetto individuale.
3. Per facilitare l'attuazione degli interventi, non sarà richiesta l'attestazione ISEE, nell'ambito della presa in carico, sarà attuata la valutazione socioeconomica della persona assistita.
 4. La misura non potrà superare l'importo massimo mensile di EURO 1.000,00 per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente prorogabile per il medesimo importo e durata.
 5. La misura non è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito per la medesima finalità.

ATTIVAZIONE PROGETTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Articolo 23

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Destinatari del contributo sono i nuclei familiari che si ritrovano a dover affrontare il rilascio forzoso dell'alloggio a causa di una diminuzione del reddito oppure di altri eventi sopravvenuti dopo la stipula del contratto di affitto, nonché a situazione di grave emergenza abitativa che rende inutilizzabile l'alloggio
2. Costituiscono criteri di accesso:
 - a) la presenza di un provvedimento di rilascio forzoso dell'alloggio o altra documentazione che attesti l'inutilizzo dello stesso
 - b) reddito insufficiente a sostenere i costi di un'abitazione nel libero mercato
 - c) un valore ISEE che, in fase di prima applicazione, dovrà essere non superiore a EURO 26.000,00.
 - d) assenza di altre soluzioni alloggiative
3. Ai fini dell'accesso al contributo è richiesta la seguente documentazione:
 - a) attestazione di rilascio dell'alloggio convalidato dal Tribunale o altra documentazione che ne comprovi l'inutilizzo
 - b) documentazione attestante i redditi percepiti da ogni membro del nucleo familiare
 - c) eventuale verbale di invalidità civile.

Articolo 24

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della verifica dei requisiti e della documentazione presentata, il contributo verrà erogato in base alla relazione redatta dall'Assistente Sociale che ha in carico il nucleo. L'Assistente Sociale dovrà motivare le ragioni per le quali si rende necessario un intervento dell'Ente per superare la situazione di emergenza abitativa, avendo valutato e coinvolto preliminarmente la rete sociale primaria.
2. Il progetto sociale dovrà contenere obiettivi, tempi di verifica e modalità di erogazione del

contributo e dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

3. Il periodo di erogazione del contributo non potrà superare i 18 mesi, salvo proroghe motivate da relazione dell'Assistente sociale che segue il caso e non potrà superare i seguenti importi:
 - EURO 18.000,00 in presenza di un progetto di housing sociale destinato a nuclei con figli minori (il contributo verrà erogato direttamente all'Ente gestore),
 - EURO 3.000,00 per progetti di emergenza abitativa diversi dall'housing sociale.
4. In caso di proroghe motivate, il valore del contributo sarà proporzionato al periodo di riferimento.

CAPO VII

CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

TRASPORTO RIVOLTO A MINORI CON DISABILITÀ PER TERAPIE PRESSO CENTRI RIABILITATIVI A MILANO E PROVINCIA

Articolo 25

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Destinatari del contributo sono i nuclei familiari al cui interno sono presenti minori con disabilità che hanno la necessità di fruire di terapie presso centri riabilitativi ubicati a Milano e provincia.
2. Costituiscono criteri di accesso:
 - a) minore con riconoscimento di disabilità, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni o in possesso dell'invalidità civile
 - b) essere in possesso di diagnosi funzionale rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata
 - c) un valore ISEE che, in fase di prima applicazione, dovrà essere non superiore a EURO 26.000,00.
3. Ai fini dell'accesso al contributo, è richiesta la seguente documentazione:
 - a) programma terapeutico redatto da un centro specialistico con indicazione del numero di sedute e periodo del trattamento
 - b) diagnosi funzionale
 - c) documentazione attestante il riconoscimento di disabilità, ai sensi della legge 104/1992 o dell'invalidità civile.

Articolo 26

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della verifica dei requisiti e della documentazione presentata, il contributo verrà erogato su base forfettaria di EURO 15,00 a viaggio (A+R) per un massimo di sei mesi l'anno.

**TRASPORTO RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ PER LA FREQUENZA
DI CENTRI SEMIRESIDENZIALI UBICATI A MILANO E PROVINCIA**

Articolo 27

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Destinatari del contributo sono le persone con disabilità frequentanti centri semiresidenziali ubicati a Milano e provincia, le cui famiglie provvedono autonomamente o con vettore privato al trasporto.

Il contributo verrà erogato qualora venga accertata la convenienza economico/organizzativa per l'Ente di questa forma di sostegno piuttosto che la fruizione del servizio di trasporto appaltato.

2. Costituiscono criteri di accesso:
 - a) la frequenza continuativa presso centri semiresidenziali
 - b) invalidità civile con disabilità grave (100% o articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) o essere beneficiari di indennità di accompagnamento
 - c) nucleo familiare o soggetto con disabilità in carico al Servizio sociale
 - d) un valore ISEE che, in fase di prima applicazione, dovrà essere non superiore ad EURO 26.000,00.
3. Ai fini dell'accesso al contributo è richiesta la seguente documentazione:
 - a) verbale di invalidità civile e/o verbale di accertamento ai sensi della legge 104/1992
 - b) P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato) redatto dal Centro semiresidenziale frequentato
 - c) contratto sottoscritto con il vettore che provvederà al trasporto
 - d) autodichiarazione del familiare relativa ai chilometri effettuati con il proprio mezzo.

Articolo 28

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. In caso di trasporto effettuato da un vettore privato, il Comune erogherà un contributo pari al 100% del costo del servizio.
2. In caso di trasporto effettuato dal familiare con mezzo proprio, il Comune riconoscerà un contributo pari alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio (andata e ritorno) e in base ai giorni di effettiva frequenza secondo il calendario di apertura del Centro semiresidenziale. L'importo del contributo è definito per ogni giornata di frequenza al costo di EURO 0,40 al chilometro, fatti salvi ulteriori aggiornamenti definiti con atto della Giunta Comunale, prevedendo il tragitto da casa al Centro e viceversa. Non verrà sostenuta la spesa relativa a tragitti che coprono una distanza superiore a 25 km (se andata e ritorno 50 km).

**PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALL'INCLUSIONE E
ALL'EMANCIPAZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ**

Articolo 29

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Destinatari del contributo per l'attivazione degli interventi sono persone con disabilità per le quali sia necessario sviluppare progettualità volte all'inclusione sociale e all'emancipazione.
2. I Progetti prevedranno l'affiancamento di personale assistenziale/educativo in contesti extrascolastici aggregativi o socializzanti che permettano alla persona con disabilità la piena inclusione o l'accompagnamento dell'adulto con disabilità alla vita autonoma. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i progetti a valenza terapeutica e i progetti relativi al pagamento di soggiorni climatici.
3. Costituiscono criteri di accesso:
 - a) attestazione di invalidità civile superiore al 74% ovvero verbale di accertamento ai sensi della legge 104/1992
 - b) nucleo familiare o persona adulta con disabilità in carico al Servizio Sociale
 - c) un valore ISEE che, in fase di prima applicazione, dovrà essere non superiore ad EURO 26.000,00.
4. Ai fini dell'accesso al contributo, è richiesta la seguente documentazione:
 - a) Progetto Individuale di Intervento redatto dall'Assistente sociale condiviso con la famiglia/beneficiario/a e con i servizi specialistici eventualmente attivi sulla situazione. Il progetto dovrà indicare gli obiettivi da perseguire, la durata e gli strumenti di monitoraggio utilizzati.
 - b) Preventivo dettagliato del servizio da attivare a favore della persona con disabilità.

Articolo 30

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della verifica dei requisiti e della documentazione presentata, potrà essere finanziato un solo progetto nel corso dell'anno solare a persona, con una contribuzione massima di EURO 1.800,00.

CAPO VIII

CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

ASSEGNO DI CURA

Articolo 31

**ASSEGNO DI CURA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI
DOMICILIARI PRESTATE DA PERSONALE REGOLARMENTE ASSUNTO**

1. Il Comune si propone di favorire, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano e/o della persona con disabilità presso il proprio domicilio attraverso un contributo finalizzato al pagamento delle prestazioni domiciliari erogate da personale regolarmente assunto. L'assegno di cura è infatti una prestazione offerta dal Comune agli anziani e/o alle persone con disabilità, residenti nel territorio, che hanno un reddito non sufficiente a garantire in modo autonomo il pagamento dell'assistenza privata necessaria a soddisfare le proprie esigenze quotidiane di cura.
2. Il contributo economico viene erogato a fronte di un Piano di Assistenza Individuale redatto dall'assistente sociale in collaborazione con eventuali altri servizi specialistici coinvolti e tiene conto delle condizioni sociosanitarie e della situazione economico-patrimoniale, secondo quanto stabilito dal DPCM 159/2013 in materia di ISEE.
3. La richiesta di contributo deve essere presentata su apposita domanda e deve essere corredata da ISEE in corso di validità e contratto di assunzione di personale, anche per il tramite di agenzie private che mettono a disposizione proprio personale.
4. L'ammontare annuale del contributo economico finalizzato a tali progetti non può superare l'importo massimo di EURO 6.000,00.
5. In sede di prima applicazione, l'erogabilità dell'intervento economico è limitato a coloro che presentano un ISEE pari o inferiore ad EURO 20.000,00 per le persone maggiorenni e pari o inferiore ad EURO 30.000,00 per le persone minorenni. L'ISEE di riferimento è quello relativo alle prestazioni sociosanitarie, di cui all'articolo 6, comma 2, del DPCM 159/2013 (il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni se a carico), fatta salva la possibilità di optare, nel caso di persone maggiorenni, per l'ISEE ordinario, e, per quanto riguarda le persone minorenni, si fa riferimento all'articolo 7 del citato DPCM 159/2013.
6. Ai fini della quantificazione del contributo, sarà utilizzato il metodo per fasce di valori ISEE, secondo la seguente tabella, valida in sede di prima applicazione.

PERSONE MAGGIORENNI	
FASCE ISEE	CONTRIBUTO MENSILE MASSIMO EROGABILE IN RAPPORTO AL PRO- GETTO ASSISTENZIALE INDIVI- DUALIZZATO
DA € 0 A € 10.000,00	500 EURO
DA € 10.000,01 A € 15.000,00	350 EURO
DA € 15.000,01 A € 20.000,00	200 EURO
OLTRE € 20.000,01	0 EURO

PERSONE MINORENNI	
FASCE ISEE	CONTRIBUTO MENSILE MASSIMO EROGABILE IN RAPPORTO AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO
DA € 0 A € 15.000,00	500 EURO
DA € 15.000,01 A € 20.000,00	350 EURO
DA € 20.000,01 A € 25.000,00	250 EURO
DA € 25.000,01 A € 30.000,00	150 EURO
OLTRE € 30.000	0 EURO

7. Tale contributo non verrà erogato qualora il beneficiario percepisca in maniera continuativa un contributo economico per le medesima finalità.

RETTE IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

Articolo 32

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Il Comune di Buccinasco contribuisce al pagamento delle rette di frequenza relative alle strutture diurne socio assistenziali per persone con disabilità residenti in base alle disponibilità di bilancio.
2. Il presupposto per richiedere la contribuzione dell'Ente per il pagamento della retta di frequenza è l'elaborazione da parte del Servizio Sociale di un progetto individuale, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 328/2000, nel quale sono definite anche le potenzialità del nucleo familiare.
3. La richiesta di contributo verrà presentata su apposita domanda e dovrà essere indicato il valore ISEE sociosanitario secondo la normativa vigente (articolo 6, comma 2, per quanto riguarda le persone maggiorenni e articolo 7, per quanto riguarda le persone minorenni, del DPCM 159/2013) e il preventivo dei costi di frequenza.
4. In sede di prima applicazione, l'accesso al contributo economico da parte dell'Ente è limitato a coloro in possesso di attestazione ISEE pari o inferiore ad EURO 30.000,00.
5. Ai fini della quantificazione del contributo, sarà utilizzato il metodo per fasce di valori ISEE, secondo la seguente tabella, valida in sede di prima applicazione che potrà essere aggiornata annualmente con provvedimenti della Giunta Comunale:

PERSONE MAGGIORENNI E MINORENNI	
FASCE ISEE	QUOTA A CARICO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ
DA € 0 A € 2.000,00	Quota a totale carico del Comune
DA € 2.000,01 A € 4.000,00	150 EURO
DA € 4.000,01 A € 8.000,00	200 EURO
DA € 8.000,01 A € 12.000,00	250 EURO
DA € 12.000,01 A € 16.000,00	300 EURO
DA € 16.000,01 A € 20.000,00	350 EURO
DA € 20.000,01 A € 25.000,00	400 EURO
DA € 25.000,01 A € 30.000,00	500 EURO
OLTRE € 30.000,01	A totale carico della persona con disabilità

6. Sarà cura del Servizio Sociale professionale monitorare e aggiornare annualmente tale progetto anche attraverso la definizione del PEI (piano educativo individuale).

RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI**Articolo 33****CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ, PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità, prevede la possibilità di integrare la retta di ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture assimilabili) per persone con disabilità che non siano in grado di farvi fronte autonomamente mediante l'utilizzo delle proprie disponibilità economiche, finanziarie e patrimoniali.
2. L'onere del pagamento della retta è a carico, in ordine di priorità:
 - del soggetto ricoverato
 - del Comune, nella misura definita nell'ambito del progetto individuale dell'assistito
3. Costituiscono condizioni d'accesso rispetto all'intervento di natura economica del Comune ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:
 - a) il richiedente non deve avere una situazione reddituale complessiva sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
 - b) avere un'attestazione ISEE sociosanitario residenze, previsto al comma 3 dell'articolo 6 del DPCM 159/2013, del valore pari o inferiore ad EURO 20.000,00, in fase di prima applicazione.

4. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
 - hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
 - non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale;
 - dopo l'inserimento nella struttura, non siano in grado di provvedere alla copertura della retta.
5. L'integrazione della retta è di norma versata alla persona richiedente. L'integrazione sarà erogata direttamente alla struttura residenziale in deduzione della Quota Sociale a carico dell'assistito nel caso in cui non sia presente una rete di supporto ed in attesa della nomina di un amministratore di sostegno o di altra figura di rappresentanza legale (tutore, curatore, ecc.).
6. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota complessivamente sostenibile dal cittadino, sulla base dello specifico progetto individuale e secondo i criteri di cui al presente Regolamento. La quota sostenuta dal cittadino è calcolata tenendo conto del valore ISEE e, considerando le risorse contemplate nel progetto personalizzato, mantenendo comunque a favore del cittadino una quota per spese personali, come definito nel progetto individuale, e comunque entro un valore massimo di EURO 130,00 mensili.
7. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico del cittadino; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato.
8. In caso di ISEE con valore superiore alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), nell'ambito del progetto individualizzato, il Comune potrà procedere ad accordi con il cittadino o con il suo rappresentante legale per l'alienazione o la messa a reddito di eventuali beni, mobili o immobili, il cui ricavo dovrà essere vincolato al pagamento della retta. Qualora, non si dovessero stipulare siffatti accordi e, conseguentemente si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale, a titolo integrativo o integrale del pagamento della retta (esclusa la quota a carico del SSN), per la parte legittimamente a carico del cittadino, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.
9. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale e per calibrare il medesimo nel modo più opportuno.
10. Nelle procedure d'urgenza, in particolare a seguito di dimissione ospedaliera, è possibile provvedere all'integrazione della retta anche in assenza:
 - di attestazione ISEE. La stessa dovrà comunque essere prodotta entro 2 mesi dalla data del ricovero al fine di rideterminare correttamente la compartecipazione economica dell'assistito.
 - Del decreto del Giudice Tutelare che attesti le limitazioni della capacità giuridica del soggetto di manifestare validamente la propria volontà, ancorché si evidenzii un'importante fragilità della persona.

11. L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato.
12. Ai fini del mantenimento e del rinnovo della contribuzione, dovrà essere presentata annualmente, entro e non oltre il 28 febbraio, nuova istanza nella quale dovrà essere indicato valore dell'attestazione ISEE in corso di validità ed aggiornato il progetto individuale della persona. Decorso tale termine il contributo verrà sospeso.
13. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalle Autorità competenti le verifiche necessarie. A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all'interessato, potrà assumere informazioni presso le Amministrazioni competenti.
14. In caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE e nei documenti di cui agli artt. precedenti ed in caso di mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta, il soggetto decade dal beneficio, con conseguente restituzione di quanto percepito dal Comune a titolo di contributo per integrazione della quota sociale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.

CAPO IX

CONTRIBUTI PER RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERSONE ANZIANE

Articolo 34

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone ultra sessantacinquenni, prevede la possibilità di integrare la retta di ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture assimilabili che danno continuità di servizio 24 ore su 24) per persone anziane che non siano in grado a farvi fronte autonomamente mediante l'utilizzo delle proprie disponibilità economiche, finanziarie e patrimoniali.
2. L'onere del pagamento della retta è a carico, in ordine di priorità:
 - del soggetto ricoverato
 - del Comune, nella misura definita nell'ambito del progetto individuale dell'assistito
3. Costituiscono condizioni d'accesso rispetto all'intervento di natura economica del Comune ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:
 - a) il richiedente non deve avere una situazione reddituale complessiva sufficiente a coprire il costo dell'intera retta
 - b) avere un'attestazione ISEE sociosanitario residenze, previsto al comma 3 dell'articolo 6 del DPCM 159/2013, del valore pari o inferiore ad € 20.000,00, in fase di prima applicazione.
4. Tipologia di ISEE richiesto: ISEE sociosanitario residenze, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 6 del DPCM 159/2013. Il nucleo familiare, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio non convivente.

5. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
 - hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
 - non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale;
 - dopo l'inserimento nella struttura, non siano in grado di provvedere alla copertura della retta.
6. L'integrazione della retta è di norma versata alla persona richiedente. L'integrazione sarà erogata direttamente alla struttura residenziale in deduzione della Quota Sociale a carico dell'assistito nel caso in cui non sia presente una rete di supporto ed in attesa della nomina di un amministratore di sostegno o di altra figura di rappresentanza legale (tutore, curatore, ecc.).
7. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota complessivamente sostenibile dal cittadino, sulla base dello specifico progetto individuale e secondo i criteri di cui al presente Regolamento. La quota sostenuta dal cittadino è calcolata tenendo conto dell'ISEE e, considerando le risorse contemplate nel progetto personalizzato, mantenendo comunque a favore del cittadino una quota per spese personali, come definito nel progetto individuale, e comunque entro un valore massimo di € 130,00 mensili.
8. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico del cittadino; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato.
9. In caso di ISEE superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), nell'ambito del progetto individualizzato, il Comune potrà procedere ad accordi con il cittadino o con il suo rappresentante legale per l'alienazione o la messa a reddito di eventuali beni, mobili o immobili, il cui ricavo dovrà essere vincolato al pagamento della retta. Qualora, non si dovessero stipulare siffatti accordi e, conseguentemente si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale, a titolo integrativo o integrale del pagamento della retta (esclusa la quota a carico del SSN), per la parte legittimamente a carico del cittadino, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.
10. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale e per calibrare il medesimo nel modo più opportuno.
11. Nelle procedure d'urgenza, in particolare a seguito di dimissione ospedaliera, è possibile provvedere all'integrazione della retta anche in assenza:
 - di attestazione ISEE. La stessa dovrà comunque essere prodotta entro 2 mesi dalla data del ricovero al fine di rideterminare correttamente la compartecipazione economica dell'assistito.
 - Del decreto del Giudice Tutelare che attesti le limitazioni della capacità giuridica del soggetto di manifestare validamente la propria volontà, ancorché si evidenzii un'importante fragilità della persona.



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

12. L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato.
13. Ai fini del mantenimento e del rinnovo della contribuzione, dovrà essere presentata annualmente, entro e non oltre il 28 febbraio, nuova istanza nella quale dovrà essere indicato valore dell'attestazione ISEE in corso di validità. Decorso tale termine il contributo verrà sospeso.
14. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalle Autorità competenti le verifiche necessarie. A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all'interessato, potrà assumere informazioni presso le Amministrazioni competenti.
15. In caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE e nei documenti di cui agli artt. precedenti ed in caso di mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta, il soggetto decade dal beneficio, con conseguente restituzione di quanto percepito dal Comune a titolo di contributo per integrazione della quota sociale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.

Art. 35

ASSEGNO DI CURA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI DOMICILIARI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE PRESTATE DA PERSONALE REGOLARMENTE ASSUNTO

Modalità disciplinate all'art. 31.

Art. 36

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI SOCIO- ASSISTENZIALI

Modalità disciplinate all'art. 32.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

RECUPERO DEL CREDITO

1. Il soggetto fruitore del contributo, per la parte di propria competenza è debitore nei confronti dell'Ente e risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, in conformità al principio generale di cui all'art. 2740 cc.
2. Per tutte le obbligazioni inevase, l'ente avrà facoltà di attivarsi, secondo tutte le forme previste dall'ordinamento vigente per il recupero delle somme ad esso spettanti

Articolo 38

CONTROLLI

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica

del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione. Ai fini dell'accertamento della situazione reddituale o patrimoniale dei civilmente obbligati il Comune può attivare procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate o con la Guardia di Finanza.

Articolo 39

NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE

1. Per quanto non contemplate nel presente Regolamento valgono le norme previste dal Codice Civile, le norme che regolano le attività degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali.
2. Il presente Regolamento, approvato dall'organo competente del Comune di Buccinasco, verrà applicato integralmente, dal momento della sua entrata in vigore.

Articolo 40

DISPOSIZIONI ABROGATE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce l'intera disciplina di cui alle precedenti disposizioni approvate con:
 - Deliberazione di C.C n. 18/2017 "Regolamento per gli inserimenti di minori in struttura residenziale o semiresidenziale";
 - Deliberazione di G.C. n. 104/2017 "Determinazione percentuali di compartecipazione alla spesa sostenuta dal Comune per gli inserimenti di minori in struttura residenziale e semiresidenziale";
 - Deliberazione di C.C n. 6/2019 "Regolamento per l'erogazione di contributi economici finalizzati a prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate";
 - Deliberazione di G.C n.34/2019 "Istituzione del contributo di libertà per le donne vittime di violenza";
 - Deliberazione di G.C n. 76/2019 "Approvazione Linee per la definizione delle soglie Isee di accesso e i criteri di compartecipazione alle prestazioni ai sensi del Regolamento per l'erogazione di contributi economici per prestazioni sociali agevolate e socio assistenziali agevolate";
 - Deliberazione di G.C n. 108/2019 "Approvazione linee per la valutazione di contributi economici a sostegno di progetti volti all'integrazione sociale di soggetti fragili";
 - Deliberazione di G.C n. 266/2019 "Determinazione valore contributo economico a favore delle famiglie affidatarie".

Articolo 41

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.

ALLEGATO A**GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL RICHIEDENTE**

SITUAZIONE ECONOMICA VALORE ISEE		
Descrizione		punteggio
Valore ISEE da € 0,00 a € 8.000,00		23
Valore ISEE da € 8.000,01 a € 12.000,00		18
Oltre ISEE € 12.000,00		15
Contributi economici previsti dal Regolamento ricevuti nella precedente annualità	di importo fino ad EURO 1.500,00	-2
	di importo oltre ad EURO 1.500,00	-3
Contributi economici previsti dal Regolamento ricevuti nella corrente annualità	di importo fino ad EURO 1.500,00	-3
	di importo oltre ad EURO 1.500,00	-4
Presenza di congiunti obbligati per legge agli alimenti a norma dell'art. 433 del Codice Civile		Da -3 a 0
SITUAZIONE SOCIO - FAMILIARE		
Numero figli minori nel nucleo familiare		Da 0 a + 3
In presenza di figli minori, riconoscimento del solo genitore richiedente		+ 1
Criticità legate alla presenza nel nucleo di anziani non autosufficienti e/o persone con disabilità psichica e/o fisica		Da 0 a + 3
Presenza nel nucleo di persone prese in carico da servizi specialistici (es. NOA, SERT, CPS, UONPIA)		Da 0 a + 3
Cassa integrazione o mobilità		+ 1
Stato di disoccupazione attestabile o inattività da lavoro autonomo	Di un componente del nucleo	+ 2
	Di più componenti del nucleo	+ 3
Nucleo in carico al Servizio Minori e famiglia		+ 2
Presenza di entrate esenti da IRPEF		-1
Sopraggiunta circostanza critica che comporti una gravissima difficoltà temporanea, che non preveda una risoluzione o un miglioramento nel breve periodo e/o presenza di grave fattore di rischio di emarginazione		Da 0 a + 4
Evento critico non prevedibile di cui all'art. 11 del Regolamento		+ 4
SITUAZIONE SOCIO - AMBIENTALE		
Residenza presso alloggio a canone sociale o moderato		- 2
Assenza di spese di locazione o mutuo		- 3
Assenza della rete primaria o secondaria di supporto		+ 2
Sfratto esecutivo di persona/e adulta/e/o vendita all'asta della casa di		+ 2

proprietà	
Sfratto esecutivo o vendita all'asta della casa di proprietà di nucleo con figli minori e/o componenti con disabilità a norma dell'allegato 3 al DPCM 159/2013	+ 3
Valutazione visita domiciliare	Da - 2 a + 2
TOTALE PUNTEGGIO	

Punteggio minimo di accesso: 23

ALLEGATO B

QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei suoi poteri di programmazione ed indirizzo, determina annualmente, con l'approvazione del Bilancio di Previsione e del DUP, i finanziamenti complessivi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1), e definisce le soglie minime e massime ISEE per l'accesso alle misure.

La Giunta Comunale, nell'ambito dei finanziamenti complessivi di cui sopra, annualmente potrà aggiornare, i valori dei contributi erogabili, le fasce ISEE (tra le soglie minime e massime stabilite dal Consiglio Comunale) e le relative percentuali di contribuzione, nonché il periodo massimo di erogazione.

BENEFICI ECONOMICI E INTERVENTI

CONTRIBUTO	Con deliberazione di Consiglio comunale ISEE SOGLIA DI ACCESSO PARI O INFERIORE A	Con deliberazione di Giunta comunale: VALORE CONTRIBUTO	Con deliberazione di Giunta comunale: PERIODO MASSIMO DI EROGAZIONE
ORDINARIO	EURO 12.000,00	Fino a € 1.800,00 Massimo € 3.000,00	6 mesi nell'arco temporale di un anno
STRAORDINARIO	EURO 12.000,00	Massimo € 3.000,00 Massimo € 2.500,00 solo per le spese funerarie	Una Tantum
PROMOZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE DI RECUPERO E SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI MINORI	EURO 26.000,00	Massimo € 6.000,00	24 mesi
A FAMIGLIE AFFIDATARIE	NESSUNA	Residenziale: Eterofamiliare € 500,00 Intrafamiliare € 300,00 Diurno: Eterofamiliare € 250,00 Intrafamiliare € 150,00 In caso di minori con disabilità la quota è aumentata di € 100,00 Rimborso di € 1.800,00 per spese aggiuntive	Fino alla maggiore età del minore o maggiorenni in prosieguo amministrativo
PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	NESSUNA	Massimo € 1.000,00 mensili	6 mesi prorogabili

EMERGENZA ABITATIVA	EURO 26.000,00	Housing Nuclei con minori: Massimo € 18.000,00 Progetti non Housing: Massimo € 3.000,00	18 mesi massimo
PERSONE CON DISABILITÀ			
TRASPORTI MINORI CON DISABILITÀ PRESSO CENTRI RIABILITATIVI	EURO 26.000,00	€ 15,00 a viaggio (A+R)	6 mesi
TRASPORTI PERSONE CON DISABILITÀ PRESSO CENTRI SEMIRESIDENZIALI	EURO 26.000,00	Con vettore privato: 100% del costo del servizio. Trasporto effettuato dalla famiglia: 0,40 a km per tragitti complessivi max 50 km/die	
INTERVENTI DI INCLUSIONE E EMANCIPAZIONE	EURO 26.000,00	Massimo € 1.800,00	Un solo progetto nell'anno solare
ASSEGNO DI CURA	ISEE SOCIO SANITARIO Maggiorenni: EURO 20.000,00 Minorenni: EURO 30.000,00	Massimo € 6.000,00 Da attribuire per fasce (ved. Tabella A) *	Anno solare
RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	EURO 30.000,00	Differenza tra retta e quota a carico della persona con disabilità	Anno solare
RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	EURO 20.000,00	Differenza tra retta e quota sostenibile dal cittadino lasciando al cittadino € 130,00 per le spese personali	Anno solare
ANZIANI			
RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	EURO 20.000,00	Differenza tra retta e quota sostenibile dal cittadino lasciando al cittadino € 130,00 per le spese personali	Anno solare
ASSEGNO DI CURA	ISEE SOCIO SANITARIO EURO 20.000,00	Massimo € 6.000,00 Da attribuire per fasce (ved. Tabella A) *	Anno solare
RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	EURO 30.000,00	Differenza tra retta e quota a carico della persona anziana	Anno solare

*TABELLA A - CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA

PERSONE MAGGIORENNI (Anziani e Persone con disabilità)	
FASCE ISEE	CONTRIBUTO MENSILE MASSIMO EROGABILE IN RAPPORTO AL PROGETTO ASSISTENZIALE

	INDIVIDUALIZZATO
DA € 0 A € 10.000,00	500,00 EURO
DA € 10.000,01 A € 15.000,00	350 EURO
DA € 15.000,01 A € 20.000,00	200 EURO
OLTRE € 20.000	0 EURO

PERSONE MINORENNI	
FASCE ISEE	CONTRIBUTO MENSILE MASSIMO EROGABILE IN RAPPORTO AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO
DA € 0 A € 15.000,00	500 EURO
DA € 15.000,01 A € 20.000,00	350 EURO
DA € 20.000,01 A € 25.000,00	250 EURO
DA € 25.000,01 A € 30.000,00	150 EURO
OLTRE € 30.000	0 EURO

**QUOTE A CARICO DEI RICHIEDENTI AGGIORNABILI ANNUALMENTE CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

MINORI - CONTRIBUTO AFFIDO

FASCE ISEE	ONERE A CARICO DELLA FAMIGLIA NATURALE
DA € 0 A € 3.000,00	Nessuna compartecipazione
DA € 3.000,01 A € 5.000,00	10% della quota mensile
DA € 5.000,01 A € 7.000,00	20% della quota mensile
DA € 7.000,01 A € 9.000,00	30% della quota mensile
DA € 9.000,01 A € 11.000,00	40% della quota mensile
DA € 11.000,01 A € 13.000,00	50% della quota mensile
DA € 13.000,01 A € 15.000,00	70% della quota mensile
DA € 15.000,01 A € 17.000,00	80% della quota mensile
DA € 17.000,01 A € 19.000,00	90% della quota mensile
DA € 19.000,01 A € 20.000,00	95% della quota mensile
OLTRE € 20.000,01	A totale carico della famiglia naturale

É prevista una riduzione del 20% sulla contribuzione complessiva da versare all'Ente qualora l'esercente la responsabilità genitoriale abbia più di un figlio in affido.

MINORI - RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

FASCE ISEE	ONERE A CARICO DELLA FAMIGLIA NATURALE
DA € 0 A € 7.000,00	Nessun recupero
DA € 7.000,01 A € 10.000,00	5% della retta
DA € 10.000,01 A € 20.000,00	10% della retta
DA € 20.000,01 A € 30.000,00	15% della retta
DA € 30.000,01 A € 40.000,00	20% della retta
DA € 40.000,01 A € 50.000,00	25% della retta
DA € 50.000,01 A € 60.000,00	30% della retta
DA € 60.000,01 A € 70.000,00	40% della retta
DA € 70.000,01 A € 80.000,00	50% della retta
DA € 80.000,01 A € 90.000,00	60% della retta
DA € 90.000,01 A € 100.000,00	75% della retta
OLTRE € 100.000,01	Recupero totale della retta

É prevista una riduzione del 20% sulla contribuzione complessiva da versare all'Ente qualora i genitori abbiano più di un figlio in struttura.

**PERSONE CON DISABILITÀ - RETTE IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI
SOCIO - ASSISTENZIALI**

PERSONE MAGGIORENNI E MINORENNI	
FASCE ISEE	QUOTA A CARICO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ
DA € 0 A € 2.000,00	Quota a totale carico del Comune
DA € 2.000,01 A € 4.000,00	150 euro
DA € 4.000,01 A € 8.000,00	200 euro
DA € 8.000,01 A € 12.000,00	250 euro
DA € 12.000,01 A € 16.000,00	300 euro
DA € 16.000,01 A € 20.000,00	350 euro
DA € 20.000,01 A € 25.000,00	400 euro
DA € 25.000,01 A € 30.000,00	500 euro
OLTRE € 30.000,01	A totale carico della persona con disabilità